



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
IL RICORSO A SPONSORIZZAZIONI,
ACCORDI DI COLLABORAZIONE
E CONVENZIONI.**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2010)

Art. 1 - Finalità

1. La presente disciplina organizza le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000. Lo stesso disciplina, altresì, il ricorso eventuale ad accordi di collaborazione e a convenzioni rientranti nelle finalità di cui al citato art. 43 della legge n. 449/1997.

2. Le iniziative di sponsorizzazione, il ricorso agli accordi di collaborazione e alle convenzioni di cui alla normativa citata al precedente comma 1, devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni, in particolare, deve rispettare i dettami dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti), quando la prestazione dello sponsor abbia ad oggetto l'esecuzione di lavori o forniture di beni o di servizi; in tal caso l'individuazione del contraente deve aver luogo secondo quanto disposto dall'articolo 27 del citato Codice dei Contratti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;

c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3 - Contenuti dei contratti, degli accordi o delle convenzioni

1. I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro costituite per atto notarile, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, a fronte della sponsorizzazione.

2. Il ricorso ai contratti di sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

3. Le convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti nell'ambito delle attività proprie del Comune, da fornire a titolo oneroso (per la ripartizione delle economie ottenute dalle medesime si applica la disciplina prevista espressamente per le Amministrazioni dello Stato, giusta art. 43 della legge n. 449/1997).

Le prestazioni oggetto delle stesse sono individuate preventivamente dalla Giunta comunale, in attuazione del presente regolamento, purchè si tratti di prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali. La deliberazione di giunta disporrà:

- la descrizione dell'iniziativa da sponsorizzare;

- la percentuale dell'entrata da destinare all'incentivazione del personale che contribuirà alla ricerca delle sponsorizzazioni (secondo le previsioni dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001, nonché dell'art. 31, comma 2, del CCNL Regioni – Enti locali 2002-2005).

Art. 4 - Attività sponsorizzabili e forme di sponsorizzazione

1. Sono sponsorizzabili tutte le attività previste dalle leggi richiamate al precedente articolo 1, con le forme previste dalle norme ivi citate. E', inoltre, sponsorizzabile il sito internet comunale, mediante l'uso, concesso per un determinato periodo di tempo, di apposito spazio pubblicitario, limitato da specifiche dimensioni fisiche predefinite dall'Amministrazione comunale e denominato "banner".

Art. 5 - Sponsorizzazioni vietate

1. Sono in ogni caso inammissibili e sono causa di risoluzione (nel caso in cui abbiano avuto surrettiziamente o fraudolentemente luogo) le sponsorizzazioni:
- a) dalle quali possa derivare un conflitto di interessi con il Comune, anche potenziale (conflitto tra attività pubblica e attività privata);
 - b) che contengano nel contesto del messaggio pubblicitario (o nel logo o nel marchio) un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Comune o alle iniziative comunali;
 - c) che comportino violazione di diritto d'autore previsto dalle norme italiane, europee straniere o internazionali;
 - d) che comportino comunque appropriazioni indebite di marchi registrati, titoli, segreti o proprietà intellettuali o diritti di terzi;
 - e) che contengano pubblicità sleale o mendace;
 - f) che contengano messaggi o immagini offensivi di diritti e della dignità umani;
 - g) che contengano messaggi di propaganda politica o sindacale;
 - h) che contengano messaggio o immagini in modo, anche indiretto, collegate alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo comunque sessuale o razzista o xenofobo;
 - i) che contengano messaggi, materiale o immagini offensivi, inneggianti alla violenza o espressione di fanatismo o di violenza o di odio e, in ogni caso, contrari all'ordine pubblico, alle leggi, alla fede pubblica o al buon costume.

2. I messaggi pubblicitari che risultino contenere contenuti o immagini con le caratteristiche di cui ai punti elencati al precedente comma, anche in via indiretta, ossia tramite rimandi (attuati con links o con altra metodologia consentita dall'evoluzione della tecnologia), daranno luogo a immediata e unilaterale risoluzione da parte del Comune per giusta causa, ossia per grave inadempienza contrattuale dello sponsor, ferma ed impregiudicata la responsabilità civile verso il Comune e verso i terzi eventualmente danneggiati e fatta salva la eventuale responsabilità penale degli autori.

3. Lo sponsor non potrà cedere il contratto o in qualunque modo trasferire a terzi gli obblighi e i diritti assunti con il contratto di sponsorizzazione e comunque conseguenti dal contratto medesimo e si obbligherà espressamente a tenere indenne il Comune da eventuali azioni da parte di terzi causate dai contenuti dell'inserzione contrari agli obblighi assunti nel contratto.

Art. 6 - Sponsorizzazione tramite banner

1. Il contratto di sponsorizzazione mediante banner riconosce allo sponsor il diritto non esclusivo di inserire in detto spazio informazioni pubblicitarie e immagini, a condizione che le stesse non violino alcun diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quanto altro in diritto di terzi. Il contratto in questione ha durata limitata al periodo di tempo richiesto, con un minimo di 1 mese a partire dal primo giorno successivo alla realizzazione del servizio.

2. Lo sponsor inserzionista tramite banner si assumerà nel contratto ogni responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni oggetto dell'inserzione, con espresso esonero del Comune di Villanova di Camposampiero da ogni onere di verifica e accertamento al riguardo, nonché da ogni conseguenza civile al riguardo.

Art. 7 – Procedura e competenze per la ricerca di sponsorizzazioni

1. Le procedure per la ricerca di sponsor vengono attivate dai Responsabili dei rispettivi servizi (se la prestazione dello sponsor consiste nell'esecuzione di lavori pubblici vi provvede il Responsabile del servizio Lavori Pubblici, se in beni e servizi vi provvedono i Responsabili del servizio di volta in volta competenti, se consiste nell'inserzione del sito comunale di banner, vi provvede il responsabile CED.).

2) Le fasi procedurali e i protocolli operativi sono descritti in allegato sub A) al presente regolamento.

Art. 8 - Concorrenza di sponsor

1. In relazione all'attività di sponsorizzazione l'Amministrazione ha piena facoltà di stipulare ulteriori contratti di sponsorizzazione con soggetti diversi da quello che abbia già stipulato ai sensi del presente regolamento, il quale non può vantare alcun diritto di esclusiva, a meno che non sia stato espressamente pattuito in tal senso nel contratto concluso ai sensi di quanto disciplinato al successivo articolo.

Art. 9 - Contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene perfezionata mediante stipulazione di un apposito contratto a scrittura privata nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario e le modalità della stessa;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti dallo sponsor e dal Comune;
- d) le clausole di tutela e la risoluzione rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) il Foro competente.

Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art.11 - Aspetti fiscali

1. Il Comune rilascerà fattura per il valore delle "sponsorizzazioni" calcolato a norma di legge e secondo le indicazioni e le risoluzioni espresse al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 12 - Spese di stipulazione del contratto

1. Le spese di stipulazione del contratto, che ha luogo mediante scrittura privata, sono a carico del Comune di Villanova di Camposampiero.

Art. 13 Risoluzione e sospensione del contratto

- 1) Premesso che il contratto può essere risolto unilateralmente e immediatamente nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, il contratto può, altresì, essere risolto con preavviso scritto e motivato di almeno 10 giorni, nei seguenti casi:

- a) quando lo sponsor risulti aver violato in modo grave o ripetuto gli obblighi contrattuali (fatto salvo il diritto al risarcimento danni in favore del Comune);
 - b) quando situazioni o cause eccezionali sopravvenute, non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa in oggetto (in tal caso, lo sponsor ha diritto alla restituzione del corrispettivo assolto o di parte del medesimo se l'iniziativa è stata attuata solo per parte del tempo concordato: in quest'ultimo caso proporzionalmente al periodo di tempo residuo, senz'obbligo per il Comune di corrispondere ulteriori indennizzi o risarcimenti);
 - c) quando la sponsorizzazione generi un conflitto di interesse non facilmente prevedibile da entrambe le parti all'atto della stipula del contratto, fatti salvi i diritti maturati all'atto della risoluzione;
 - d) nel caso in cui il messaggio pubblicitario da veicolare palesi caratteristiche o elementi difformi da quelli originariamente pattuiti con il comune e sia, quindi, incompatibile con l'interesse pubblico o contrario alle leggi (fatto salvo il diritto al risarcimento danni del Comune e l'eventuale responsabilità penale dello sponsor).
- 2) Quando, per cause di forza maggiore, l'Amministrazione abbia dovuto rinviare le iniziative o il messaggio pubblicitario non si sia potuto veicolare nei tempi e con le forme convenute, per fatti sopravvenuti e imprevedibili, anche di natura tecnica (es. inaccessibilità del sito internet del Comune per un determinato lasso di tempo), il contratto viene sospeso e si intende prorogato di diritto per durata pari alla sospensione, senza che lo sponsor possa acquisire diritto a indennizzo o risarcimento alcuno in ordine alle somme già versate o alle prestazioni già eseguite. Qualora l'evento sia, invece, stato annullato per le stesse cause, il Comune ha facoltà di offrire allo sponsor una modalità di veicolazione del messaggio pubblicitario alternativa a quella annullata e, nel caso in cui lo sponsor non la ritenga di proprio gradimento, si darà luogo a risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, secondo le norme del Codice civile.

Art. 14 - Controversie

1. le controversie scaturenti dalla stipulazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro giurisdizionale della sede del Comune di Villanova di Camposampiero

ALLEGATO SUB A):- SCANSIONE PROCEDURALE – PROTOCOLLO OPERATIVO

- a) elaborazione di una proposta di progetto di sponsorizzazione (Responsabile del competente servizio);
- b) adozione di atto di indirizzo che approvi il progetto specifico (Giunta Comunale);
- c) adozione di una Determinazione che attivi la procedura.
- d) avvio della procedura e individuazione di eventuale gruppo di lavoro con specificazione della percentuale stimata e apporto di lavoro da parte di ciascun dipendente coinvolto (Responsabile del competente servizio);
- e) i progetti di ricerca di sponsor vengono pubblicati all'albo pretorio, sugli strumenti di comunicazione istituzionali e sul sito informatico del Comune.
- f) esame delle domande pervenute e scelta del o dei contraenti (Commissione presieduta dal Responsabile del competente servizio);
- g) adozione di una Determinazione che approvi le risultanze della selezione e dia atto delle scelte degli sponsor (Responsabile del competente servizio);
- h) predisposizione e sottoscrizione del contratto (Responsabile del competente servizio);
- i) fatturazione allo sponsor (Responsabile del servizio di Ragioneria);
- l) adozione di Determinazione che dia atto dei risparmi di spesa o dell'entrata scaturente dai contratti e la ripartisca tra Amministrazione e Fondo accessorio incentivante la produttività, qualora vi siano i presupposti per tale ripartizione, nonché ripartizione della quota spettante al personale tra i componenti il gruppo di lavoro (Responsabile del servizio);
- m) liquidazione delle quote ai dipendenti del "gruppo di progetto" in base agli apporti individuali (Responsabile del servizio).